

Contratto di prestazione di attività libero professionale

Tra La Società **COMALCA SVILUPPO E SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in sigla CO.SVI.SER. SRL con sede legale in Catanzaro al Viale Europa-Località Germaneto in persona del Presidente, Prof. Tommasina Lucchetti P.IVA 03766610798, pec: cosvisersrl@pec.it (d'ora innanzi il "Committente") e il Sig. **CARLO CORREALE** nato a Catanzaro il 16/01/1952 e residente in Catanzaro Viale Crotone, 66 C.F. CRRCL52A16C352Y, P.IVA 03644500799 (d'ora innanzi il "Professionista"), pec carlo.correale@pec.it

premesso:

- a) che Cosviser srl deve provvedere al coordinamento tecnico dei servizi di pulizia e manutenzione e, comunque, di ogni altra attività operativa svolgente e da svolgersi sia presso il mercato agroalimentare della Calabria di proprietà di Comalca srl, presso cui la Committente ha sede, sia altrove;
- b) che il Professionista, oltre che iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro, dichiara di essere abilitato per l'esercizio delle attività di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, di cui alla legge 46/1990 quale titolare dei requisiti tecnico professionali di cui al DM 37/2008
- c) che il Professionista dichiara di possedere altresì l'esperienza specifica e le qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offre la propria prestazione d'opera, come da allegato CV;
- d) che il Professionista svolge la propria attività come libero professionista, e come è titolare di polizza assicurativa estesa al caso infortunio;
- e) che con la stipula del presente contratto per prestazioni libero professionali non viene instaurato tra il Committente ed il Professionista alcun tipo di rapporto di impiego o di lavoro subordinato in quanto il professionista non esegue ordini puntuali e specifici, ma ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune riguardando gli interessi aziendali,

Si stipula e conviene quanto segue

1. **Premesse** - Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. **Oggetto del Contratto** - Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione di coordinamento tecnico dei servizi di pulizia e manutenzione dei servizi in generale espletati da Cosviser srl
3. **Esecuzione dell'opera professionale** - Il Professionista si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente.
4. **Durata del Contratto** - Il presente contratto ha durata dal 01 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 salvo revoca o dimissioni e salvo proroga da comunicarsi almeno 15 giorni prima al professionista.
5. **Corrispettivi** - Il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte sarà liquidato al Professionista con periodicità mensile, a seguito della emissione di fattura. A tal uopo, esso viene complessivamente determinato in € 1.153,85, oltre cassa professionale al 4% indipendentemente dal suddetto frazionamento periodico;
6. **Dovere di Segretezza** - Il Professionista si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. In particolare si impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione alle prestazioni professionali richieste nell'ambito del contratto.
7. **Clausola di non concorrenza** - Al Professionista è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto del

presente contratto. Il Professionista si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

8. Recesso ed inadempimento - Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Professionista almeno 30 (trenta) giorni prima. Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto: a) se il Professionista non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente. b) quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. c) in qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Professionista nel presente contratto.

E' concesso altresì al Professionista il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la sede legale del Committente, ovvero a mezzo pec, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nei casi di cui sopra il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente all'attività effettivamente espletata.

9. Tutela della Privacy - In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti. Il Professionista si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

10. Clausola finale - Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

11. Risoluzione Controversie - Le parti convengono che ogni controversia il Foro competente è quello di Catanzaro

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di quattro fogli viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Catanzaro , **07 DIC. 2022**

Il Committente

CO.SVI.SER. S.r.l.
Comalca Sviluppo e Servizi S.r.l.
Viale Europa - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
Part. IVA 03766610798

Il Professionista